

Storia del diritto delle armi

Voce estratta da

IL DIGESTO ITALIANO, Vol IV, Parte I - UTET 1896 – Pagg. 625-636

(Autore: L.M Giriodi)

ARMI (Diritto penale e Diritto amministrativo). - La parola *armi* intesa nel suo significato più generale serve a designare tutti gli oggetti, utensili o strumenti, che possono servire in qualche modo all'offesa o alla difesa, qualunque sia del resto la loro forma e la loro destinazione principale. Sotto questo aspetto possono considerarsi come armi quasi tutti i corpi o gli oggetti mobili esistenti in natura. Ma in un senso più ristretto e proprio *armi* sono quegli oggetti, che vengono fabbricati e preparati dall'uomo nell'intento di servirsene per offendere o per difendersi.

Così si distinguono le armi in offensive e difensive, portatili e non portatili, armi a fuoco e armi bianche, armi di caccia e armi di guerra, armi apparenti e armi segrete, armi d'onore, ecc.

In senso figurato poi e nel linguaggio militare si intendono sotto la denominazione di armi le diverse specie di truppe di cui si compone un esercito ; e si hanno così l'arma di fanteria, l'arma di cavalleria, l'arma dell'artiglieria, l'arma del genio e l'arma dei reali carabinieri.

Infine un altro senso figurato della parola armi è quello che fa sinonimo con stemmi, e indica i segni araldici di cui si compone un blasone.

Per quello che riguarda le armi nel loro significato militare e in quello araldico vedi per lo svolgimento le voci **Esercito, Armata, Araldica, Stemmi**.

Le armi, intesa la parola nel senso proprio, formano oggetto di molteplici disposizioni, attinenti per la maggior parte al diritto penale e a quello amministrativo. Per non generare disordine e confusione nel passare in rassegna le norme giuridiche dalle leggi stabilite intorno alle armi considerate sotto i diversi punti di vista, dividiamo la trattazione della voce secondo il seguente:

SOMMARIO PARTE PRIMA.

Sezione I. - *Bibliografia*.

Sezione II. - *Legislazione*.

A) Legislazione italiana.

B) Legislazione straniera.

PARTE SECONDA.

Capitolo preliminare. - Le armi nel Diritto romano.

Sezione I. - Le armi nei rapporti di diritto privato.

Sezione II - Le armi nei rapporti del diritto penale e della pubblica sicurezza.

Capo I. - Definizione delle armi e distinzioni giuridiche tra armi proprie e improprie, insidiose e non insidiose.

Capo II. - Le armi considerate come strumenti nei reati contro le persone e come cause aggravanti dei reati stessi.

Capo III. - Divieto del porto d'armi senza permesso e contravvenzioni relative.

§ 1° - Cenni storici sul divieto del porto d'armi.

§ 2° - Permesso di porto d'armi - requisiti per ottenerlo - autorità competente a rilasciarlo - forma della domanda - tassa di concessione

§ 3° - Reato di porto d'armi abusivo e di ritenzione abusiva d'armi insidiose.

§ 4° - Sequestro e confisca delle armi.

§ 5° - Persone escluse dal divieto di portar armi.

§ 6° - Casi in cui è sempre vietato, anche a chi è munito della licenza, di portar armi.

§ 7° - Sparo vietato delle armi a fuoco.

Capo IV. - La fabbricazione e il commercio delle armi.

Sezione III. - Le armi nei rapporti del diritto pubblico internazionale.

Capo I. - Armi micidiali ed insidiose proscritte dall'uso di guerra.

Capo II. - Le armi come contrabbando di guerra.

PARTE PRIMA SEZIONE I. - BIBLIOGRAFIA.

Carmignani, *Juris eriminalis elementa*, § 909. - Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, parte speciale, §§ 1168-1170. - Puccioni, *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Firenze 1858, pag. 481 e 466. - Berner, *Trattato di diritto penale*, tradotto da E. Bertola, Milano 1887, pag. 329. - Morin, *Répertoire da droit criminel*, voc. *Armes*. - Block, *Dictionnaire général de la politique*, voc. *Armes*. - Fiore P., *Trattato di diritto internazionale pubblico*, §§ 1593-1597. - Crivellari, *Dei reati contro la vita e l'integrità personale*, Torino 1886, vol. II, pag. 202-213. - Dalloz, *Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence*, voc. *Arme*. - Picard, *Pandectes Belges*, voc. *Armes*. - Co-sentino, *Il Cod. penale del 1859 annotato*, Napoli 1880 (agli art. 453-467).

SEZIONE II. - LEGISLAZIONE.

A) Legislazione italiana.

Codice civile italiano, art. 422. - Codice penale italiano (1859), Capo IV, *Delle armi e della loro fabbricazione, porto e ritenzione*, art. 453 a 457. - Codice penale per l'esercito, art. 128, 171, 213, 230 e 292. - Codice penale militare marittimo, art. 193, 253, 268, 288 e 316. - Legge sulla secur. pubbl. 20 marzo 1865, allegato B, Titolo II, Sez. II, art. 30, 31, 68 e 90. - Progetto del Codice penale italiano presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1887 dal guardasigilli G. Zanardelli, Libro II, *Delle contravvenzioni in ispecie*, Tit. II, *Delle contravvenzioni contro l'incolumità pubblica*, Cap. I, *Delle contravvenzioni riguardanti le armi e le materie esplodenti*, art. 437, 438, 440 a 445 e 447.

B) Legislazione straniera.

Codice penale francese del 1810.

« ART. 101. Sono comprese sotto la parola *armi* tutte le macchine e tutti ili strumenti ed utensili taglienti, perforanti o contundenti. I coltelli e le forbici da tasca, i bastoni semplici non saranno reputati armi se non in quanto se ne sarà fatto uso per uccidere, ferire o battere..

« ART. 314. Ognuno che avrà fabbricato o smerciato degli stili, tromboni o qualsivoglia specie di armi vietate dalla legge o dai regolamenti di amministrazione pubblica, sarà punito con prigionia da sei giorni a sei mesi. - Colui che porterà tali armi, sarà punito di un'ammenda da sedici a duecento franchi. - In entrambi i casi le armi saranno confiscate. - Il tutto senza pregiudizio della maggior pena, se vi ha luogo, in caso di complicità in un reato ».

Codice penale belga dell'8 giugno 1867.

« ART. 135. Vanno comprese sotto la parola *armi* tutte le macchine e tutti gli stro-

menti, utensili od altri oggetti taglienti, perforanti o contundenti, a cui si sarà posto mano (*dont on se sera saisi*) allo scopo di uccidere, ferire o battere, quand'anche non se ne sia fatto uso.

« ART. 316. Chiunque avrà fabbricato, smerciato, esposto in vendita o distribuito armi proibite dalla legge o dai regolamenti d'amministrazione pubblica, sarà punito con prigionia da otto giorni a sei mesi.

« ART. 317. Il portatore di un'arma proibita sarà punito con ammenda da ventisei a duecento franchi.

« ART. 318. Nei casi previsti nei due articoli precedenti le armi saranno confiscate».

Codice penale germanico del 1871.

« § 360, n. 2. È punito colla multa fino a cinquanta talleri o coll'arresto chiunque, fuori dell'esercizio della propria industria, accumula clandestinamente o contro il divieto dell'Autorità provvisioni d'armi o di munizioni.

« § 367, n. 9. È punito colla multa fino a cinquanta talleri o coll'arresto chiunque, contro il divieto dalla legge, espone in vendita o porta seco armi bianche o da fuoco nascoste in bastoni o canne, od in altro modo.

« § 368, n. 7. È punito colla multa fino a venti talleri o coll'arresto fino a quindici giorni chiunque, in prossimità pericolosa di edificii o di cose infiammabili, scarica armi da fuoco o incendia fuochi d'artificio ».

PARTE SECONDA CAPITOLO PRELIMINARE. *Le armi nel diritto romano.*

1. Il concetto delle armi secondo il diritto romano ci è dato dal giureconsulto Ulpiano colla sua definizione: « Arma sunt omnia tela, hoc est et fustes, et lapides, non solum gladii, hastae, frameae, id est romphaeae »¹; e una più ampia spiegazione ce ne fornisce Giustiniano nelle sue *Istituzioni* (lib. IV, XVIII, *de publicis judiciis*, § 5): « Telum autem, ut Gajus noster ex interpretatione legum duodecim tabularum scriptum reliquit, vulgo quidem id appellatur, quod ab arcu mittitur, sed et omne significatur, quod manu cujusdam mittitur; sequitur ergo, ut et lapis et lignum et ferrum hoc nomine contineatur. Dictumque ab eo, quod in longinquum mittitur, a Graeco voce figuratum *apò tou telou*; et hanc significationem invenire possumus et in Graeco nomine; nam quod nos telum appellamus, illi *belos* appellant *apo tou ballesthai*. Admonet nos Xenophon; nam ita scribit *kai ta bele emou eféreto, logkai, telemata, sfendônai, plétstói, de kai lòitói*. Siccarii autem appellantur a sica quod significat ferreum cultrum ». Da questi testi appare evidente che l'antico diritto romano comprendeva sotto il concetto di armi ogni strumento od oggetto proprio alla difesa, e, più specialmente, all'offesa, senza fare, almeno in modo esplicito, alcuna distinzione tra armi proprie ed improprie, insidiose e non insidiose².

¹ § 2, fr. 3, D. *De vi et de vi armata*, XLIII, 16. La *framea* era una forma particolare di asta o lancia in uso presso gli antichi Germani, vedi Tacito, *De moribus Germanorum*. La *romphaea* era un'arma simile propria degli abitanti della Tracia.

² Il Dirksen nel suo *Manuale latinitatis fontium juris civilis romanorum*, voc. *Arma*, così definisce le armi: "Instrumenta bellica, tam ad corpus tutandum apta, quam ad aggressionem adversarii exsequendam comparata,.". Intorno al concetto di armi vedi pure Paolo; "Armatos non utique eos intelligere debemus, qui tela habuerint, sed etiam qui aliud quod nocere potest i, (fr. 9, D. *Ad tegem Juliam de vi publica*, XLVIII, 7). -"

Le armi considerate sotto l'aspetto di strumenti di reati contro le persone e contro le proprietà, e più ancora, contro lo Stato e l'ordine pubblico, furono di buon'ora presso gli antichi Romani oggetto di svariate e molteplici disposizioni. Come strumenti poi di guerra è noto che i Romani ponevano le armi al disopra di ogni altro pensiero e di ogni altra occupazione.

Secondo le disposizioni della legge *Julia Majestatis* si parificava al sacrilegio ed era punito coll'estremo supplicio il fatto di chi portasse le armi contro la Repubblica, e quello di chi fosse cagione che dentro la città si trovassero degli uomini *armati cum telis lapidibusve*¹.

La legge *Julia de vi publica* colpiva chiunque avesse fatta o tenuta, sia nella propria abitazione, sia in campagna o in una villa, una raccolta di armi oltre quella quantità che gli poteva abbisognare per uso di caccia, di viaggio o di navigazione².

Nondimeno da tale divieto si eccettuavano le armi che altri avesse tenuto a scopo di commercio, nonché quelle ricevute per eredità³.

Sotto la sanzione della stessa legge cadeva chi illegalmente *turbare, seditionisve faciendi causa* armava sia degli schiavi sia degli uomini liberi; e colui che usciva in pubblico armato, salvo che fosse tuttora impubere⁴.

Però non incorreva tale sanzione colui che portava armi col solo scopo della propria difesa, poiché in tal caso mancava ogni intenzione di offendere: come si esprime Paolo: « Qui telum tutandae salutis suae causa gerunt, non videntur hominis occidendi causa portare »⁵.

Così pure colla stessa pena veniva punito chi *cum telis et armis* avesse fatto rapina dei beni altrui.

L'uso delle armi era poi considerato come un'aggravante nei reati di violenza pubblica⁶.

A chi fosse con violenza armata scacciato dal suo possesso il diritto pretorio concedeva l'interdetto restitutorio *onde vi*; e a tal oggetto si considerava il fatto come violenza armata, purché gli autori della violenza si mostrassero colle armi, quand'anche poi non ne facessero uso; e così pure se essendosi presentati senza armi, giunti sul luogo davan mano a bastoni o a pietre (*fustes aut lapides sumerent*)⁷.

Per lo stesso editto pretorio era infine lecito *arma armis repellere*, purché lo si facesse senza frattempo⁸.

Telorum appellatione omnia, ex quibus singuli homines nocere possunt, accipiuntur (fr. 11, § 1, eod. tit.). Cicerone nella sua *Orat. pro Cascina* va tanto avanti nell'estendere il concetto di arma, che ritiene per tale anche una forza straordinaria di muscoli dicendo doversi considerare come armato chi ebbe da natura un pugno eccezionalmente forte.

¹ Ulpiano, fr. 1, § 1, D. *Ad legem Juliam maj*, XLVIII, 4.

² Marciano, fr. 1, D. *Ad legem Juliam de vi publica*, XLVIII, 6 " *Lege Julia de vi publica tenetur, qui arma, tela domi suae agrove, in villa praeter usum venationis, vel itineris, vel navigationis coegerit* „.

³ Fr. 9, eod. tit.

⁴ Fr. 3, §§ 1 e 2, eod. tit.

⁵ Fr. 11, § 9, eod. tit.

⁶ Paolo, fr. 11, pr. D. *Ad legem Juliam de vi publica*, XLVIII, 7.

⁷ Ulpiano, fr. 3, §§ 4, 5, D. *De vi et vi armata*, XLIII, 16.

⁸ Ulpiano, eod. loco, § 9.

SEZIONE I. - LE ARMI NEL RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO.

2. Il Codice civile italiano, tracciando la distinzione dei beni in mobili ed immobili, si occupa anche delle armi; e, mentre riconosce in esse il loro carattere naturale di beni mobili, le esclude però dalla collettività, che suolsi designare col nome di *mobili o mobilia*, propriamente e semplicemente detti. Ecco l'articolo relativo:

« Cod. civ., art. 422. La parola *mobili* usata solo nella disposizione della legge o dell'uomo, senz'altra aggiunta o indicazione, che ne allarghi il significato, o senza contrapposto agli immobili, non comprende il denaro metallico o i suoi rappresentativi, le gemme, i crediti, i titoli di rendita sul debito pubblico o delle imprese commerciali ed industriali, i libri, *le armi*, i quadri, le statue, le monete, le medaglie od altri oggetti attinenti a scienze od arti, gli stromenti proprii delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie ad uso della persona, i cavalli e gli equipaggi, i grani, vini, fieni ed altre derate; e nemmeno le cose che formano oggetto di un commercio ».

Sono applicabili alla armi tutte le norme stabilite dalla legge per i beni mobili. Non dimeno, la fabbricazione, il commercio, la detenzione e l'uso delle armi vanno soggetti a molteplici norme restrittive introdotte per la tutela della sicurezza pubblica e dello Stato, come si vedrà più sotto.

Le armi, che lo Stato fornisce a' suoi soldati dai suoi agenti della forza pubblica, formano una proprietà dello Stato non alienabile, se non alle condizioni e colle forme stabilite dalle leggi e regolamenti sull'amministrazione militare. Per il reato, cui dà luogo l'alienazione di armi illegalmente eseguita da un militare vedi le voci **Acquisto di effetti militari** ed **Alienazione di effetti militari**.

SEZIONE II. - LE ARMI NEI RAPPORTI DEL DIRITTO PENALE E DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

3. Nella consumazione dei reati contro la vita e contro la integrità personale ben di rado accade, che il delinquente si limiti all'uso della sua forza muscolare senza far ricorso a qualche strumento atto ad offendere l'altrui persona. Onde a ragione le leggi penali si curano di determinare il concetto delle armi, stabilendone il significato proprio e quello improprio, e fissando i casi in cui l'uso di certe armi costituisce una circostanza aggravante del reato.

CAPO I. - *Definizione delle armi e distinzioni giuridiche tra armi proprie ed improprie insidiose e non insidiose.*

4. L'art. 453 del Cod. pen. italiano 1859 dispone che le armi o sono tali propriamente o tali si considerano dalla legge, e, mentre le prime si chiamano armi *proprie*, le seconde prendono l'appellativo di armi *improprie*.

Tra le prime si comprendono quelle a fuoco ed altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa; e le seconde invece abbracciano tutte le altre macchine da fuoco, e tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o perforanti o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne, e simili, ogniquale volta se ne faccia uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

5. Il Cod. pen. toscano (1853) all'art. 334 contiene intorno alle armi delle disposizioni che coincidono sostanzialmente con quelle, ora esposte, del Codice sardo-italiano.

Esso chiama armi *proprie* « tutte le armi bianche, che sono principalmente ed ordinariamente destinate all'offesa, e tutte le armi da sparo », e considera come armi *improprie* « tutti gli utensili, strumenti o corpi incidenti, perforanti o contundenti, che hanno

una destinazione diversa da quella delle armi proprie, ognoraché ne venga fatto uso a percuotere, ferire od uccidere ».

Da ciò risulta evidente che le nostre leggi punitive ripongono il carattere distintivo dell'arma non tanto nella natura e nella forma dell'oggetto quanto piuttosto nell'intenzione, con cui sono adoperate da chi le porta o ne fa uso.

6. Il Codice pen. francese del 1810 si ispira ad un concetto non molto diverso distinguendo due specie d'armi ; cioè da un lato « le macchine, strumenti ed utensili taglienti, perforanti e contundenti », vale a dire armi propriamente dette, che non sono d'un uso ordinario nella vita civile, cosicché il solo fatto del trovarsene il delinquente in possesso all'istante che compie il suo delitto dà di per sé a presumere ch'egli se ne sia munito con un'intenzione delittuosa; e dall'altro lato « i coltelli, le forbici da tasca ed i bastoni semplici », i quali servono bensì all'uso comune e quotidiano, e di cui perciò il possesso non fa presumere l'intento criminoso; e questi vengono considerati.

7. Invece il Codice penale belga del 1867 comprende sotto la parola armi tutti gli oggetti taglienti, perforanti o contundenti di cui altri si impossessi allo scopo di uccidere, ferire o battere. Qui dunque il criterio desunto dalla natura dell'oggetto sparisce affatto, e resta solo quello dedotto dall'animo dell'agente; cosicché secondo la legislazione penale belga non si fa più alcuna differenza tra armi proprie ed improprie.

8. Intorno all'estensione più o meno larga da darsi al concetto di arma propria o impropria abbiamo una copiosa giurisprudenza, così in Italia come all'estero.

Una sentenza della Cassazione francese, 13 agosto 1807, stabilisce che la denominazione di armi abbraccia ogni specie di strumenti atti a produrre delle ferite e a dare la morte; i bastoni rientrano sotto questa categoria. Così ¹ i bastoni, di cui una riunione di contrabbandieri è accusata d'aver fatto uso per commettere delle vie di fatto contro degli agenti doganali, debbono essere riguardati come armi. Nello stesso senso decise ripetutamente la stessa suprema Corte francese sotto il regime del Codice penale del 1810, che ancora oggidi ha vigore in Francia². Con altre decisioni la stessa Corte ritenne: Che i bastoni, che non siano né ferrati né nodosi, devono assimilarsi alle semplici *canne* (bastoni da passeggio) agli effetti del capoverso dell'art. 101 del Cod. pen. francese (19 giugno 1828); che i piccoli bastoni sono sempre da considerarsi come *canne* e perciò da riputarsi armi soltanto, se vengono usati a ferire, percuotere od uccidere.

Quanto alle pietre la stessa Cassazione francese è costante nella giurisprudenza, che esse sono dei veri strumenti contundenti, e che perciò rivestono il carattere di armi indipendentemente dall'uso, cui sono destinate³. Onde il fatto di un individuo, che si munisce di pietre nell'atto di opporre resistenza violenta agli agenti della forza pubblica nell'esercizio delle loro funzioni, costituisce una ribellione armata in tutti i suoi estremi, quand'anche non si sia fatto uso delle pietre. Non così concorde invece è la dottrina dei penalisti francesi intorno a questo argomento; poichè il Carnot disapprova la giurisprudenza della Corte di cassazione, facendosi a sostenere⁴ che le pietre, non essendo né macchine, né utensili, né strumenti, non possono, neanche per via d'analogia, essere considerate come armi; al contrario Chauveau et Hélie⁵ non ammettono intieramente né la dottrina della Corte, nè quella contraria del Carnot, stimando essi che le pietre non possono rivestire la qualità di armi, se non in virtù dell'uso in cui sono impiegate, e che perciò sia ad esse applicabile non la prima disposizione dell'art. 101 del Cod. pen. francese (quella che riguarda le armi *proprie*), ma bensì quella del capoverso dello stesso

¹ Cass. franc., 9 giugno 1808.

² Id., 3 ottobre 1817 e 29 giugno, 1821.

³ Sentenze 30 novembre 1810, 9 aprile 1812, 30 aprile 1824 e 20 ottobre 1831.

⁴ Commentaire du Code pénal, t. I, pag. 281.

⁵ Répertoire, *voc. Arme*, n. 44.

articolo (armi *improprie*). Il Dalloz ¹ si pronunzia favorevole alla soluzione insegnata dalli Chauveau et Hélie e motiva la sua adesione riferendosi opportunamente allo spirito della legge.

9. Intorno alla distinzione tra armi proprie ed improprie la giurisprudenza italiana ha stabilito che l'arma da fuoco non è a ritenersi arma propria, quando non si usa coi mezzi adatti secondo la propria destinazione, e che però un tal uso occorre anche nel caso che si spari un'arma carica soltanto a polvere²; e che gli strumenti ed utensili, sieno pure incidenti o perforanti, i quali non hanno per principale ed ordinaria destinazione la difesa propria o l'offesa altrui, non costituiscono un'arma propria, e non assumono nemmeno il carattere legale di arma impropria, quando non se ne fa uso per uccidere, ferire, percuotere o minacciare³; che i *trincetti* da calzolaio sono da comprendersi nella categoria delle armi improprie, di cui l'abuso s'intende commesso ogniqualvolta tali strumenti si portino senza necessità di adoperarla per occasione del proprio mestiere⁴.

10. Dopo la distinzione tra armi proprie ed improprie un'altra importantissima nei rispetti del diritto punitivo ne fa il nostro Codice penale del 1859 all'art. 455, tra armi *insidiose* e armi, che non rivestono un tal carattere. Ed è intatto logico che il legislatore si mostri maggiormente severo di fronte a certe armi che, sia per la loro piccola mole, sia per il loro congegno speciale, essendo facilmente nascondibili, si prestano troppo ai tradimenti e alle sorprese. Secondo il disposto dell'art. 455 sono dunque considerate come armi *insidiose* gli stilette, i pugnali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone; i coltelli fusellati, le pistole corte la cui canna non oltrepassi i centosettantuno millimetri in lunghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoncini, schioppi o carabine snodati o divisi in più pezzi e gli schioppi a foggia di canna o bastone.

Il regolamento toscano di polizia punitiva (1853) contiene all'art. 86 una disposizione, che corrisponde sostanzialmente a quella contenuta nell'ora ricordato articolo 455 del Cod. pen. italiano del 1859; ma il regolamento toscano, pur vietando in modo assoluto certe armi di carattere segreto od insidioso, non usa la parola *insidiose*; onde si può dire che al concetto di armi insidiose del Cod. pen. del 1859 corrisponde quello di armi *vietate* del regolamento toscano.

Ma è a notarsi che la legge del 6 luglio 1871 (N. 294, serie 2^a) all'ultimo capoverso dell'art. 3 mandava pubblicarsi anche in Toscana gli articoli del Codice penale italiano modificati, nel senso che li abbiamo sopra riferiti.

11. Anche intorno all'applicazione della denominazione di arma insidiosa la giurisprudenza italiana ⁵ ebbe a pronunziarsi più volte, stabilendo: che un'arma impropria non può mai classificarsi tra le insidiose⁶; e che l'insidiosità dell'arma si misura non già sulla, sua dimensione totale, ma sulla lunghezza della canna presa dal fondo della bocca⁷; che è pistola corta annoverata tra le armi insidiose, quella la cui canna non eccede la misura fissata dalla legge, quand'anche per l'incassatura grossolana e voluminosa sia difficilmente nascondibile e sia incomoda a portarsi⁸; che un *revolver* privo della

¹ Cass. di Torino, 4 dicembre 1872.

² *Repertorio generale del Pacifici-Mazzoni, voc. Armi, n. 2*

³ Cass. di Torino, 10 ottobre 1873 (*Annali di Giurispr.*, VII, 1, 268)

⁴ *Ann. di Giurispr.* VI,1,245

⁵ Cass. Firenze, 29 agosto 1876 (*Riv. Pen.*, V, 317). E nello stesso senso Cass. di Roma, 17 dicembre 1880 (*Legge*, 1881, n, 26).

⁶ Cass. Torino, 10 ottobre 1873 (*Ann. di Giur.*, VII, 1, 268).

⁷ Venezia, 10 febbraio 1873 (*Eco dei Trib.*, XXXIV, 426).

⁸ Il Codice penale francese non contiene alcuna disposizione intorno a siffatta distinzione tra armi insidiose e non insidiose. Così neppure il Codice germanico del

canna non costituisce arma insidiosa, e non si potrebbe ritenere tale nemmeno allora quando l'arma fosse accidentalmente esplosa, producendo la morte d'una persona¹; che il giudizio, se un'arma sia o no insidiosa, implica una estimazione di fatto che sfugge alla censura della Cassazione²; e infine che la lima che adoperano i legnaiuoli, qualora venga trasformata e ridotta a stiletto o pugnale è da annoverarsi tra le armi insidiose³

Il progetto di Codice penale italiano presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 22 novembre 1887 dal guardasigilli Zanardelli non contiene più esplicita distinzione tra armi proprie e improprie; ma distingue sempre quelle insidiose da quelle non insidiose.

CAPO II. - *Le armi considerate come strumenti
nei reati contro le persone.*

12. Stabilita così la nomenclatura giuridica delle armi rispetto alla giustizia punitiva, passiamo ora a considerare l'importanza, che tale nomenclatura acquista nell'applicazione ai diversi reati. Questa materia è regolata dalla sezione II, capo I del titolo X del Codice penale italiano (1859) : *Dei reati contro le persone.* - L'uso di un'arma, e particolarmente di un'arma insidiosa, aumenta sensibilmente la quantità morale del reato, e contribuisce a rendere maggiore il turbamento della sicurezza dei consociati. È dunque giusto che la legge sancisca un aggravamento di pena per quei reati alla cui esecuzione vengano adoperate le armi, specialmente se armi insidiose. Onde a ragione il nostro Codice penale del 1859 all'art. 544, n. 4, dispone che le ferite semplici, se sono state cagionate con armi *proprie*, sono punite col carcere estensibile ad anni cinque e non minore di un anno; e nell'art. 547 è poi stabilito che, se fu usata un'arma di quelle considerate come *insidiose* o pure un'arma *da fuoco* ancorché permessa, la pena dev'essere aumentata di uno o di due gradi.

Un'altra importante disposizione riguardante le armi, come strumento di reato, è quella portata dall'art. 103, n. 2, del Cod. pen. del 1859: dove si determina che è considerato come complice di un reato colui, che ha procurato le armi per l'esecuzione del reato, *sapendo l'uso che si destinava di farne.* È dunque chiaro che per potersi dire incorsa una tale complicità è necessario che colui che fornisce le armi al delinquente, sia conscio dell'intenzione criminosa nutrita dal delinquente stesso; poiché altrimenti mancherebbe nell'ausiliatore che dà le armi, ogni elemento di dolo, senza di cui non vi può essere mai responsabilità penale.

13. I Codici penali militari, così quello per l'esercito come quello per la marina, contemplano in più casi le armi come oggetto o come circostanza aggravante o qualificante dei diversi reati, coi quali può andar connesso.

Così l'art. 72 di entrambi i Codici parifica al reato di alto tradimento l'abbandono fatto al nemico od a qualsivoglia altra persona per conto del nemico delle provviste di armi e munizioni dell'esercito o dell'armata.

L'articolo poi 114 del Cod. pen. per l'esercito, come l'art. 133 di quello per la marina, qualificano di *rivolta* punibile colla pena di morte il fatto dei militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati.

Se invece tale fatto occorre senza le armi costituisce ammutinamento punibile colla reclusione militare⁴.

1871.

¹ Corte d'app. di Venezia, 2 dicembre 1879 (*Monit. di Ven.*, VII, 798).

² Cass. Roma, 22 dicembre 1877 (*Legge*, XVIII, 1, 543)

³ Cass. Firenze, 22 giugno 1875 (*Legge*, 1875, I, 696).

⁴ Art. 116 del Cod. pen. per l'esercito e 136 del Cod. penale marittimo.

Le vie di fatto commesse contro una sentinella o vedetta, se *a mano armata*, sono punibili in tempo di pace colla reclusione militare, e in tempo di guerra colla morte; se *a mano non armata*, la pena è della reclusione militare¹.

La resistenza o l'attacco alla forza armata è pur essa punita assai più gravemente se commessa *a mano armata* che se commessa *a mano non armata*².

Così anche viene considerato come *incorso* reato di vie di fatto, insulti o minacce contro un superiore qualsiasi tentativo di offendere *con armi*³.

Quanto alla diserzione una notevole aggravante consiste nell'asportazione d'armi da fuoco⁴.

Un reato speciale contemplato dal Cod. pen. militare, così per l'esercito (art. 230) come per l'armata (articolo 253), è quello che si commette dal militare che volontariamente distrugge, getta in mare o guasta armi o munizioni da guerra; ed è punito per l'esercito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque, e per l'armata colla stessa pena da due anni a sette.

In tempo di guerra gli uffiziali, quando sono fatti prigionieri possono, secondo le consuetudini della cortesia bellica internazionale, ottenere una certa libertà sulla parola d'onore da essi data di non cercare di evadersi; e in tal caso ove essi, contro la fede data, fossero ripresi colle armi alla mano, sarebbero puniti colla morte⁵. Così pure qualunque prigioniero di guerra, che si rendesse reo di rivolta colle armi, sarebbe punito colla stessa pena capitale⁶.

Un altro reato speciale riguardante le armi è quello che si commette dal militare che, chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senza esservi astretto da necessità, fa uso delle armi od ordina ai suoi subordinati di farne uso, prima che sieno state fatte le intimazioni prescritte dalla legge (articolo 28 della legge sulla pubblica sicurezza); e la pena per questo abuso delle armi è della morte oppure della reclusione militare, a seconda della gravità dei danni che ne sono derivati⁷.

Per il reato d'alienazione di armi si consultino le voci : **Alienazione d'effetti militari e Acquisto d'effetti militari.**

CAPO III. - *Divieto del porto d'armi senza permesso e contravvenzioni relative.*

§ 1° - *Cenni storici sul divieto di porto d'armi.*

14. Il grave pericolo, che l'ordine e la sicurezza pubblica verrebbero a risentire, quando fosse permesso ad ognuno di portar con sé qualsiasi specie di arma senza motivo e senza necessità, persuasero fino i più antichi legislatori d'introdurre delle restrizioni alla facoltà di portar armi. Già ad Atene le leggi di Solone proibivano il porto delle armi nell'interno della città; e un simile divieto introdusse a Roma il re Servio Tullio. Cesare ed Augusto, per mettere un freno al furore della guerra civile, andarono fino a sancire la pena di morte contro chi si mostrasse armato in pubblico, e contro chi formasse degli attruppamenti o facesse incetta d'armi⁸.

L'imperatore Giustiniano alla sua volta, estendendo a tutto l'Impero romano una co-

¹ Art. 119 Cod. pen. per l'esercito e 140 Cod. pen. marittimo.

² Cod. pen. per l'esercito, art. 120; Cod. penale marittimo, art. 141.

³ Cod. pen. per l'esercito, art. 124; Cod. penale marittimo, art. 267.

⁴ Art. 142, n. 3° Cod. pen. per l'esercito; art. 166, n. 3° del Cod. pen. marittimo

⁵ Cod. pen. per l'esercito, art. 292; Cod. pen. milit. marittimo, art. 316.

⁶ Cod. pen. per l'esercito, art. 291; Cod. pen. milit. marittimo, art. 315.

⁷ Cod. pen. per l'esercito, art. 171; Cod. pen. milit. marittimo, art. 173.

⁸ L. 1 e 2, D. Ad legem Juliam de vi publica, XLVIII, 6.

stituzione che Valentiniano I aveva promulgata per la Campania, stabilì che il porto d'armi fosse permesso soltanto a quelli che ne ottenessero il permesso dall'autorità governativa; e più tardi con un'altra sua costituzione proibì ai privati la fabbricazione e il commercio delle armi¹.

15. I popoli settentrionali, che sottentrarono ai Romani nel dominio dell'Europa, cioè i Germani e i Franchi, avevano per costume e tradizione nazionale di non separarsi mai dalle loro armi; così che si comprende benissimo il fatto che presso di loro la privazione del diritto di portar le armi costituiva una pena. Durante tutto il medio evo l'uso e l'abuso delle armi era generale e irrimediabile; e non poteva essere altrimenti in mezzo alle perpetue agitazioni di quell'età irrequieta e turbolenta.

16. Più tardi col risorgere della civiltà e dei miti costumi si cominciò a porre un argine all'abuso; e il re di Francia Carlo VIII con una sua ordinanza del 25 novembre 1487 fece divieto a chiunque, sotto sanzione di gravi penalità, di portare *archi, balestre, alabarde, picche, mazze, spade, daghe e altri bastoni invasivi*; eccettuando soltanto da tal divieto gli ufficiali del re, i nobili, gli abitanti delle spiagge marittime e gli armati per la difesa del paese.

Col rapido estendersi che fece nel secolo XVI l'uso delle armi a fuoco, allora di recente invenzione, fecesi tosto sentire molto più vivo il bisogno di reprimere l'abuso nel porto delle armi: onde il re Francesco I con sua Ordinanza del 16 luglio 1546, ordinò a chiunque fosse possessore di un'arma a fuoco di andarla a consegnare ai palazzi di città, e nello stesso tempo faceva severa ed assoluta proibizione di portar tali armi, sotto pena d'essere preso e strangolato *ipso facto* senza forma di processo, non escludendo da tale proibizione neanche i gentiluomini. Colla dichiarazione del 1559 si attenuò un poco l'eccessiva severità di quell'Ordinanza, pur mantenendo la pena di morte per il caso di recidiva. Enrico IV proibì con sua dichiarazione 4 agosto 1598 il porto di archibusi e pistole, sotto pena di scudi 200 d'ammenda, di prigione fino all'eseguito pagamento della medesima, e della morte in caso di recidiva; soltanto ai nobili permetteva d'aver degli archibusi per uso di caccia. Con altra dichiarazione del 14 agosto 1603 lo stesso re ordinava che, chi avesse contravvenuto al divieto di portar armi da fuoco, fosse, se nobile, punito colla prigione e coll'ammenda, e soltanto in caso di recidiva colla morte; se poi era ignobile fosse punito sempre coll'estremo supplizio. Per ultimo coll'editto del 12 settembre 1609, Enrico IV, colpiva colla pena di morte indistintamente qualunque portatore di *pistole da tasca*.

La legislazione francese vigente nei tempi, che precedettero lo scoppio della grande rivoluzione dell'89 era ancora assai severa contro i violatori delle proibizioni sul porto delle armi. Tale materia era retta principalmente dall'Ordinanza del 14 luglio 1716 e dalla Dichiarazione del 23 marzo 1728; colle quali si proibiva a tutti i sudditi del re di portar delle armi di qualsiasi specie e sotto qualsivoglia pretesto, a pena d'una multa di 10 lire per la prima volta e di 50 per la seconda, oltre ad un mese di carcere e la confisca dell'arme. Si eccettuavano però da tal divieto i nobili, le persone viventi nobilmente e gli ufficiali della giustizia reale. La Dichiarazione del 1728 conteneva inoltre una disposizione che vietava ogni fabbricazione, commercio, vendita, porto od uso di pugnali, coltelli in forma di pugnali, così da tasca come da fucile, di baionette, pistole da tasca, spade dentro bastoni, bastoni ferrati fuori che per punta, ecc. ; e chiunque avesse contravvenuto a tali disposizioni era condannato a sei mesi di prigione e 500 lire di multa.

17. In Italia le leggi e costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna al libro IV, tit. XXXIV, cap. XIII proibivano il porto di *archibusi o pistole si da fucile che da meccia, corda o ruota, ancorchè di misura, sotto pena della perdita loro e di scudi cinquecento d'oro, e in difetto della galera per due anni, ecc.*; delle pistole corte poi, come pure dei

¹ Nov. 85, De armis, cap. 1 e 4; L. 2, C. Quae res exportari non debeant.

balestrini, stiletti, pugnolino, coltelli alla genovese ed altri fuselati, stocchi e spade in bastone non solo si vietava il porto, ma anche la ritenzione in casa, *sotto pena ai contravventori, quanto al porto, di dieci anni digalera, e, quanto alla ritenzione, d'anni cinque* : e per pistole corte si intendevano quelle la cui canna avesse misurato una lunghezza inferiore a un terzo di *raso* (il raso equivaleva a circa 60 centimetri).

§ 2° - *Permesso di porto d'armi.*

18. Quanto alle legislazioni attuali esse si possono, per quello che riguarda il porto delle armi, dividere in due gruppi o categorie, una delle quali ritiene come norma generale il diritto al porto delle armi e come eccezione d'indole punitiva la privazione d'un tal diritto, mentre l'altra invece posta come regola la proibizione, ammette che l'autorità governativa possa concedere secondo certe norme stabilite il permesso del porto d'armi a quegli individui che soddisfacciano alle condizioni richieste e che paghino all'erario una data tassa di concessione. Il primo sistema, che è seguito, ad esempio, dal Belgio e dalla Francia, si fonda sul concetto che il diritto di portar *le armi* per la propria difesa faccia parte delle facoltà, normali del libero cittadino, e che non si possa privarcelo se non sulla base d'una disposizione di legge e in virtù d'una sentenza del magistrato penale. Il secondo sistema parte invece dalla considerazione che nello stato attuale dei costumi e della civiltà l'uso delle armi non costituisce più un bisogno nella vita ordinaria dell'uomo onesto, ma piuttosto non è quasi mai altro che un pretesto per i facinorosi e male intenzionati ; così che si debba riservare all'autorità politica la funzione di riconoscere quei casi speciali, in cui all'onesto cittadino può occorrere di andar munito di armi.

19. Il legislatore italiano, si sa, si attiene a quest'ultimo sistema; e noi non possiamo in ciò disapprovarlo considerando i pericoli ed i danni, che ogni giorno si hanno a verificare in Italia per l'abitudine presso di noi pur troppo prevalente, a malgrado delle leggi proibitive, di far grande abuso del porto d'armi, specialmente per il revolver e per il coltello di triste celebrità.

Secondo le nostre leggi dunque per poter portare con sé delle armi di qualsiasi specie occorre un permesso, che spetta all'autorità politica del circondario di rilasciare (art. 31 della legge 22 giugno 1865 sulla sicurezza pubblica).

Inoltre non può mai concedersi permesso di porto se non per quelle armi, che non rivestono il carattere di insidiose, poiché queste sono assolutamente escluse da qualsiasi permesso.

20. A parer nostro poi non v'ha dubbio, che l'autorità politica, cui vien richiesto il permesso di portare armi, può anche rifiutarsi di concederlo, quando seri motivi di ordine pubblico o di sicurezza sociale lo richiedano. Così specialmente alle persone, che la legge considera come sospette, quali sarebbero gli ammoniti e i condannati alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, gli oziosi, i vagabondi, ecc., crediamo che di regola generale non solo si possa, ma si debba anzi sempre negare il permesso di andar muniti di armi.

21. La licenza di porto d'armi non deve poi in nessun caso accordarsi a persone minori di anni 16: e per ottenerla occorre in ogni caso un'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco mediante attestato di notorietà, a sensi del n. 8 dell'art. 102 della legge comunale e provinciale¹.

22. Contro il rifiuto opposto dall'autorità politica circondariale è aperto l'adito al ricorso davanti all'autorità superiore in via amministrativa; ma non si potrà però mai adire su tali questioni i tribunali ordinari, essendo questa una materia, che sfugge del tutto alla giurisdizione del potere giudiziario. Di ciò non si può dubitare ove si rifletta che il porto

¹ Art. 29 Legge sulla pubblica sicurezza.

delle armi non è già dalle nostre leggi riconosciuto come un diritto del cittadino; ma anzi lo spirito della nostra legislazione vigente su questa materia dimostra che si vuol fare del porto d'armi non la regola, ma l'eccezione; considera insomma il permesso come una facoltà, che l'autorità politica nel suo sovrano arbitrio può concedere o rifiutare a seconda delle esigenze dell'ordine pubblico, di cui l'apprezzamento ad essa sola compete.

23. L'autorità competente pel rilascio dei permessi, come si rileva dal già citato art. 31 della legge sulla pubblica sicurezza, è la sottoprefettura del circondario. Si potrebbe domandare: di quale circondario? - Quello naturalmente dove il richiedente ha là sua residenza, il suo domicilio o la sua dimora.

Nondimeno anche un permesso rilasciato dal sottoprefetto di un altro circondario qualunque sarebbe pur sempre valido.

24. Per ottenere la licenza di porto d'armi bisogna pagare all'erario una tassa di lire 10, più l'aumento dei due decimi di guerra, versandola nelle mani del ricevitore del registro e ritirandone relativa ricevuta da accludersi alla domanda, che si presenta alla sottoprefettura¹.

La domanda stessa dev'essere redatta su carta bollata da L. 0,60, e corredata coll'attestato di buona condotta di cui sopra.

La sottoprefettura, assunte, ove d'uopo, le opportune informazioni, concede, se non vi è motivo di rifiuto, la licenza in un foglio stampato conforme al modulo portato dallo stesso regolamento sulla pubblica sicurezza.

La licenza è duratura per un anno dalla data della concessione, e trascorso tale termine perentorio essa è annullata di pien diritto.

25. È notevole poi la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 30 del regolamento sulla sicurezza pubblica, con cui si concede al prefetto piena facoltà di revocare in qualunque momento le licenze di porto d'armi, quando ciò sia richiesto da motivi di ordine o di sicurezza pubblica; con ciò si dimostra sempre meglio l'indole essenzialmente politica che riveste nella nostra legislazione il permesso di porto d'armi.

26. Le sanzioni che il nostro legislatore ha poste a guarentigia delle sue disposizioni sul porto delle armi sono assai severe: esse si trovano determinate dagli articoli 457-467 del Cod. pen. italiano del 1859, che vennero estesi anche alla Toscana colla già menzionata legge del 6 luglio 1871, n. 294, serie 2^a. Da tali articoli si rileva come, quanto alle armi qualificate *insidiose*, si punisce non solo il porto fuori della propria abitazione, ma anche la semplice ritenzione, sia in casa propria, sia in qualsiasi altro luogo.

Nel riguardo della pena sono poi parificati alle armi insidiose, però solo quanto al porto e non quanto alla semplice ritenzione, i coltelli con punta detti *da fodero* e i coltelli a manico fisso o fissabile, come pure le baionette, eziandio se a un sol taglio, e i coltelli detti *passacorda*.

27. La circostanza che il reato di contravvenzione al divieto di porto d'armi, o il porto abusivo d'armi, come lo chiama l'art. 463, abbia luogo in occasione di balli o altre pubbliche adunanze, oppure di nottetempo vagando per le città od altri luoghi abitati aggrava la quantità morale del reato stesso, e perciò con ragione produce anche un aumento di pena, che per questi casi è precisamente duplicata dallo stesso art. 463.

Un'altra circostanza aggravante del reato di porto d'armi abusivo (e questa non più obbiettiva come la prima or ora esaminata, ma subbiettiva) si è quella che colui, il quale se ne rende colpevole, appartenga al novero di quelle persone che, diffamate per antecedenti misfatti, la legge considera come sospette e pericolose; e per tutte cotali persone la pena è portata fino al limite massimo di cinque anni e minimo di due anni di carcere, se si tratta di armi insidiose o parificate alle insidiose, e negli altri casi da uno a due anni

¹ N. 50 della tariffa per le concessioni governative approvate colla legge 19 luglio 1880, n. 5536, serie 2^o, allegato F.

della stessa pena.

Quando poi concorrano insieme codeste due aggravanti della circostanza e della persona, allora l'aggravamento della pena si estende fino al massimo della carcere (anni cinque), e non può essere minore di tre anni per le armi insidiose.

28. Per il semplice reato di porto d'armi abusivo, quando non si tratti di armi insidiose né concorra alcuna circostanza aggravatrice, la pena è stabilita dal capoverso dell'art. 462 del Codice penale in una multa estensibile a lire duecento.

29. Una disposizione speciale contempla il caso che il reato in questione venga commesso da un minore d'età convivente col padre, che esercita su di lui la patria potestà; e in tal caso dichiara responsabile il padre, allorché essendo consapevole dell'atto compiuto dal figlio non abbia cercato di mettervi riparo; e lo colpisce con multa fino a lire cento. Si potrebbe far questione, se una tal disposizione si debba e si possa estendere anche alle altre persone che, all'infuori del padre, possono esercitare la patria potestà, quali sarebbero ad esempio la madre e l'avo; e noi crediamo che lo spirito della legge non solo permetta, ma esiga una tale estensione; poiché qui la ragione fondamentale, che dà motivo alla disposizione della legge, consiste nella trascuranza del dovere della sorveglianza in chi esercita la patria potestà. Ma non sarebbe poi lecito allargare tale responsabilità oltre i confini segnati dalla legge col criterio della patria potestà; onde non si potrebbe ad esempio comprendere nella disposizione di questo art. 466 del Cod. pen. né gli educatori rispetto ai loro alunni, né i padroni rispetto ai loro servi; poiché qui ci troviamo di fronte a una autorità assai meno forte di quella paterna, e per conseguenza si deve anche ammettere un minor dovere di sorveglianza e una minore responsabilità.

30. Il dolo proprio di questo reato di porto abusivo di armi non è punto necessario che si basi sopra un'intenzione di servirsi delle armi alla perpetrazione di qualche altro reato; ma basta la consapevolezza di violare le leggi proibitive, quand'anche l'atto si commettesse a puro scopo di legittima tutela della propria persona, o perfino, se si vuole, con un intendimento lodevole, come sarebbe, ad esempio, per prestare assistenza a un debole contro le soperchierie e le minacce d'un nemico potente. In simili casi, del resto molto rari ad avverarsi, tutt'al più l'onestà dell'intenzione potrà valutarsi dal giudice come un'attenuante, ma non mai allegarsi dall'accusato come una discriminante.

La Cassazione torinese con sua sentenza del 31 luglio 1886 riteneva appunto che, per incorrere nella trasgressione all'art. 462 del Cod. pen. per porto abusivo di armi lunghe da fuoco, non è d'uopo di una sinistra intenzione; ma che il reato è costituito dal semplice fatto del portare quelle armi senza il permesso voluto dalle disposizioni delle relative leggi e regolamenti; e la stessa massima viene riconfermata da due altri giudicati, l'uno del 17 dicembre 1880 della stessa Cassazione piemontese, e l'altro recente del 17 aprile 1886 della Cassazione romana¹.

Quanto al reato di ritenzione di armi insidiose il dolo deve consistere nell'intenzione di ritenere le armi stesse per uso proprio; e l'accertamento di siffatta intenzione dipende da un mero apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione².

31. D'altra parte anche per questo come per qualsiasi altro reato non vi può essere mai responsabilità penale senza *l'animus* di violare la legge; e così la giurisprudenza decide che la materiale e momentanea detenzione di un'arma, anche insidiosa, non costituisce reato, quando manchi, in chi la detiene materialmente, l'animo di tenerla³; e, secondo un'altra sentenza della Cassazione romana in data 30 aprile 1883, basta il fatto

¹ Repert. del dodicennio 1875-1886 della *Legge*, voce *Armi*, n. 1.

² Cass. di Torino, 20 aprile 1877 (*Riv. Pen.*, VI, 434).

³ Cass. di Torino, 2 febbraio 1882 e 16 novembre stesso anno; Cass. di Roma, 29 marzo 1870 (*Legge, Rep.* 1875.1886, voc. *Armi*, n. 4).

materiale del porto d'armi per risponderne in via penale: ma non può punirsi senza il concorso della libera volontà¹.

In una fattispecie in cui l'imputato di porto d'arma lunga da fuoco senza la debita licenza era uscito a pochi passi dalla propria abitazione al solo effetto di scaricare l'arma e quindi l'aveva immediatamente riportata in casa, la Cassazione di Firenze² giudicò non esservi l'intenzione di violar la legge (dolo o *animus*) e neppure il semplice fatto di detenzione o porto d'armi.

32. Altre massime importanti intorno agli estremi occorrenti per poter ravvisare nelle diverse specie di fatto il reato di porto abusivo d'armi sono le seguenti.

Il reato di porto d'armi non cessa di esistere per ciò solo che il latore non sia stato colto in flagranza per essersene, poco prima della perquisizione, spogliato consegnando l'arma ad altra persona³.

Sussiste il reato di porto d'armi insidioso preveduto dall'art. 461 del Cod. pen. anche quando lo stesso porto d'armi vietato non costituisca un fatto costante e di proposito, ma una mera eventualità⁴.

Il trasportare armi insidiose in una cassa chiusa a chiave, che il viaggiatore ha depositato nella stazione ferroviaria per essere riposta nel bagagliaio, costituisce non il reato di porto d'arma preveduto dalla prima parte dell'art. 457 del Cod. pen., ma bensì quello di ritenzione preveduto dall'alinella dello stesso articolo⁵.

La licenza di porto d'arme e di caccia è personale; onde tale licenza data ad un individuo non toglie di mezzo la contravvenzione di altro individuo, che accompagna quello ed è trovato in attitudine di caccia col fucile del compagno⁶.

33. La licenza o permesso di porto d'armi è, l'abbiamo già avvertito, duratura per un anno -solo dalla data della sua emissione, e scaduto questo termine rimane annullata di pien diritto. Ora accadde talvolta che un individuo fosse trovato a portar le armi fuori della propria abitazione, quando il suo permesso era già scaduto e mentre aveva bensì domandato un nuovo permesso, ma ancora non l'aveva ottenuto. La Cassazione di Napoli in una fattispecie di tal natura ritenne che non vi sia il reato, purché la domanda di rinnovazione del permesso sia stata presentata prima che l'antico permesso, scadesse e sia poi stato realmente ottenuto il nuovo⁷.

34. Riguardo al luogo in cui può venir commesso il reato di porto d'armi abusivo la Cass. subalpina con sua sentenza del 5 febbraio 1885 ritenne che la legge non fa distinzione tra porto d'armi commesso sul fondo proprio o sul fondo altrui; e che la licenza è richiesta per poter portar le armi fuori della propria abitazione o fondi da questa dipendenti, sempreché essi fondi non siano chiusi; poiché, se fossero chiusi, formerebbero parte dell'abitazione stessa e non si potrebbe dire incorso il reato di porto d'armi; per il quale si esige l'uscita fuori di casa.

Così il porto d'arma lunga e l'esplosione della stessa entro il recinto del cortile della propria privata abitazione non costituisce il reato di contravvenzione al divieto di porto d'armi senza licenza⁸.

A questo proposito noi crediamo che si incorra il reato anche quando si portino le armi nell'interno di una casa che non sia la propria abitazione, non potendovi su ciò es-

¹ Stesso Rep. della Legge, voc. Armi, n. 5.

² Legge, 1879, I, 642.

³ Cass. di Torino 16 novembre 1882 (Legge 1883, II, 608)

⁴ Cass. di Firenze 19 giugno 1880 (Legge 1880, II, 835)

⁵ Cass. di Firenze, 19 aprile 1879 (Legge, 1880, I, 62)

⁶ Cass. di Roma, 6 maggio 1885 (Legge, 1885, II, 643)

⁷ Legge, 1876, I, 220

⁸ Cass. di Torino, 25 febbraio 1880 (Legge, 1880, I, 552).

ser dubbio di fronte alla chiara espressione dell'articolo 457 del Codice penale.

35. Quanto alla competenza i reati di porto d'armi abusivo seguono le norme comuni; onde, quando il *maximum* della pena stabilito per una data forma di reato oltrepassi il limite della competenza pretoriale (tre mesi di carcere e trecento lire di multa) ne spetterà la cognizione al tribunale correzionale; e così eccederà la competenza del pretore e spetteranno ai tribunali correzionali tutti i reati di porto d'armi abusivo all'infuori della forma più semplice, che è quella contemplata dall'articolo 462 alinea.

§ 3° - Confisca e sequestro delle armi.

36. In aggiunta alle penalità principali, di cui si è fin qui discusso, le nostre leggi uniscono sempre un'altra pena accessoria consistente nella confisca dell'arma o delle armi, che furono materia o strumento del reato¹.

Si fece talvolta questione, se la confisca possa pronunziarsi anche quando l'arma non appartenga in proprietà al condannato: a noi pare doversi ritenere sempre l'affermativa, come ebbe a pronunziarsi la Cass. di Roma il 21 aprile 1876², salvo il caso che l'arma sia stata rubata al proprietario o da lui smarrita, poiché allora competerebbe al medesimo *l'actio furti* o *l'actio de dolo* per ripetere la sua arma.

Però la Cassazione napoletana con suo pronunziato del 10 febbraio 1879 ritenne che, se nel giudizio pel porto abusivo del fucile da caccia, si presenti il proprietario dello stesso, e provi validamente la sua proprietà sull'arma, il pretore può, se crede, ordinare, che gli sia restituita³.

Nel caso poi che si tratti di armi insidiose la confisca è sempre di stretto rigore, anche nel caso che la condanna per la sopravvenuta morte del reo, amnistia o altro motivo non venga eseguita, e quand'anche le armi stesse non appartengano alla persona imputata o condannata⁴.

L'ultimo capoverso di questo stesso articolo fa un'eccezione per le semplici contravvenzioni di polizia, disponendo per esse che la confisca abbia luogo soltanto nei casi espressamente indicati dalla legge; ma l'art. 465 del Cod. pen. non lascia dubbio che la confisca delle armi, così insidiose come non insidiose, deve sempre eseguirsi anche quando il reato sia punito da semplici pene di polizia e sia perciò da considerarsi come avente il carattere di semplice contravvenzione.

37. Per ciò che riguarda le forme o modalità di esecuzione della confisca stessa la Cassazione fiorentina con suo giudicato del 22 giugno 1878 ritenne che la confisca dell'arma non dipende dalle forme, colle quali fu applicata od eseguita; e che d'altra parte la regolarità dell'esecuzione costituisce ad ogni modo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede suprema⁵.

Le armi dovranno poi essere sequestrate In ogni visita o perquisizione, quando possano aver servito od essere state destinate a commettere il reato od appariscano esserne stato il prodotto (nel caso di fabbricazione senza permesso). Terminato il procedimento si restituiranno al legittimo proprietario, salvo che sia il caso di confiscarle⁶.

39. Il reato di porto d'armi abusivo può spesso andar unito ad altri reati, che, essendo per lo più reati contro la vita o l'integrità personale, rivestono quasi sempre un carattere così grave, che fanno passare in seconda linea il reato stesso di porto d'armi ; il quale

¹ Art. 465 Cod. pen.

² Legge, 1876, I, 639.

³ Legge, 1879, I, 380.

⁴ Art. 74, primo capoverso del Cod. pen. del 1859.

⁵ *Monitore Giudiz.* di Venezia, VII, 443.

⁶ Art. 124 e 625 Cod. proc. pen.

allora assume quasi la forma di una circostanza aggravante tale però che può talvolta anche bastare a mutare la competenza: così le ferite volontarie punibili colla sola pena del carcere, se sono fatte con armi insidiose ovvero con arma da fuoco ancorchè permessa, sono punite colla stessa pena aumentata di uno o di due gradi, e possono perciò passare dalla competenza del tribunale correzionale a quella della Corte d'assise¹.

Un reato, che va frequentissimamente connesso a quello, di cui fin qui ci siamo occupati, si è quello della caccia abusiva; e a questo proposito fu deciso che nel fatto di chi senza alcun permesso esercita la caccia si riscontra una doppia contravvenzione, l'una di porto d'armi abusivo e l'altra di caccia proibita².

§ 5° - Persone escluse dal divieto di portar armi.

40. Dalla proibizione del porto d'armi senza permesso vanno naturalmente esenti, anche senza che le leggi ne facciano espressamente menzione, tutti gli individui armati per la difesa della patria (militari dell'esercito e dell'armata) o per motivo di qualsiasi altro pubblico servizio, come sarebbero guardie ed agenti di pubblica sicurezza, guardie carcerarie, doganali, forestali, municipali, daziarie, ecc.

Si dubitò da taluni, se la facoltà di portar armi senza bisogno di munirsi di speciale e personale licenza avesse da estendersi anche ai guarda boschi e alle guardie campestri mantenute dai Comuni per motivi di sicurezza pubblica e di tutela delle proprietà rurali. Ma è certo che un tal diritto non si può negare; e in questo senso si pronunziò con validissima motivazione la Cassazione romana nella sua sentenza del 2 giugno 1879³.

Quando invece si tratti di guardie private istituite coll'approvazione dell'autorità politica a senso dell'art. 7 della legge sulla pubblica sicurezza, noi crediamo che la licenza di portar le armi non vietate sia bensì inclusa nell'autorizzazione stessa, ma che però l'investito deva pagare la tassa per concessione della licenza di porto d'armi.

41. L'autorizzazione di portar armi, che la legge concede implicitamente agli agenti della forza pubblica e alle guardie private autorizzate non devesi però estendere oltre alle armi, che i regolamenti designano come facienti parte dell'armamento di quel corpo, a cui la guardia appartiene; così che se uno di tali individui fosse trovato a portare fuori della propria abitazione un'arma, che è estranea al suo servizio, come se ad es. una guardia carceraria si mostrasse in pubblico col fucile, esso incorrerebbe la contravvenzione a' sensi del Codice penale. Insomma l'autorizzazione si deve considerare data soltanto per il servizio, ma non per scopi privati all'infuori di esso.

42. Una speciale categoria di persone, alle quali veniva concessa gratuitamente la facoltà di portar armi durante tutta la loro vita si era quella dei così detti *cacciatori di costa* dell'ex-Granducato di Toscana; ai quali tal privilegio era concesso dall'art. 16 del regolamento toscano del 23 settembre 1833 a titolo di remunerazione dopo vent'anni di buon servizio ch'essi avessero prestato in quel corpo ora disciolto.

La Cassazione di Firenze con sua sentenza del 19 febbraio 1870⁴ e quella di Roma con suo giudicato del 10 novembre 1877⁵ ritennero a tal proposito che il diritto acquistato da quei *cacciatori di costa* non andasse abolito dai nuovi ordinamenti politici succeduti all'ex-Granducato, ma rimanesse intatto come diritto acquisito facente parte del pa-

¹ Vedi in questo senso una sentenza della Cass. di Palermo, 6 settembre 1869 (*Temi Zanclea*, I, 152); e un'altra della Corte d'app. di Catania, 24 marzo 1870 (*Temi Zanclea*, n, 20).

² Cass. di Palermo, 24 settembre 1878 (Foro It., ai, 2, 487).

³ Foro It., IV, 2, 310.

⁴ *Legge*, X, 1, 510.

⁵ *Legge*, XVIII, 2, 44.

trimonio individuale del titolare cui spetta.

*§ 60 - Casi in cui è sempre ed a chiunque
vietato di portar armi.*

43. Vi sono poi alcune circostanze di tempo e di luogo in cui è vietato assolutamente e a chiunque, di portar le armi, per quanto vada fornito di licenza. Così alle udienze dei tribunali tanto civili quanto penali è proibito accedere con armi di qualsiasi specie o bastoni¹.

Nelle adunanze per le elezioni amministrative, sia provinciali, sia comunali nessuna *forza armata* può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze²; e niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale³.

Similmente la legge elettorale politica⁴ all'art. 58 dispone che nessuna specie di forza armata può, senza la richiesta del presidente, collocarsi nella sala dell'adunanza o nelle vicinanze; e all'art. 56 che nessuno può essere armato nella sala delle elezioni⁵.

Secondo la disposizione dell'art. 68 della legge sulla sicurezza pubblica è poi sempre proibito di mendicare con grossi bastoni o con altre armi.

§ 7° - Sparo vietato delle armi a fuoco.

44. Quanto allo sparo delle armi da fuoco la stessa legge sulla pubblica sicurezza all'art. 90 dispone, che nessuno può, senza il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare aerostati in fiamme, ed in generale fare esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze; e i contravventori sono puniti con pene di polizia, e in caso di recidiva anche col carcere.

A proposito di questa contravvenzione consistente nella esplosione di armi a fuoco in luoghi in cui essa è proibita, la nostra giurisprudenza ritiene, che la pena per l'esplosione di un'arma in luogo abitato può benissimo andar congiunta all'altra pena del porto abusivo dell'arma stessa, che fu esplosa⁶; e che non è attendibile la scusa di buona fede fondata sull'abitudine d'esplosione di armi da fuoco in certe solennità, quando una notificazione recentissima dell'autorità politica richiamò le leggi proibitive sul proposito⁷.

45. Il regolamento toscano di polizia punitiva contiene all'art. 96 una proibizione simile a quella portata dall'art. 90 della legge sulla sicurezza pubblica, con questa differenza però, che vieta l'esplosione non solo nell'interno dell'abitato ma anche « lungo o contro le vie pubbliche sebbene all'aperta campagna », e proibisce inoltre il tiro al bersaglio fuori dei luoghi e dei tempi precedentemente approvati dal delegato di Governo.

La Cass. di Torino⁸ ritiene in proposito che l'espressione « lungo e contro le pubbliche vie » vadano intese non restrittivamente alla direzione tenuta dalla via pubblica, ma

¹ (7) Art. 355 Cod. proc. civ.; Cod. pen. militare per l'esercito, art. 520; Codice pen. marittimo, art. 554.

² Art. 54 alinea della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A.

³ Art. 59 stessa legge.

⁴ Testo unico, 24 settembre 1882.

⁵ Vedi in proposito Brunialti, *Commento alla legge elettorale politica*, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1882 (pag. 233 e 234).

⁶ Cass. di Firenze, 13 giugno 1867 (*Gazz. dei Trib.* di Napoli, XX, 590).

⁷ Cass. di Firenze, stessa sentenza.

⁸ *Legge*, X, I, 364.

sì nel senso che, stando sulla pubblica via, od anche mirando contro di essa dai siti laterali, non si possano esplodere armi da fuoco senza incorrere nella multa da esso paragrafo comminata da 5 a 30 lire; poiché scopo della legge si è manifestamente quello di evitare i danni ed i pericoli procedenti dall'esplosione di armi da fuoco anche fuori dell'abitato pel solo possibile spavento che ne venga ai cittadini e agli animali, e specialmente ai cavalli, che si trovino a transitare per la via.

46. Lo sparo di armi da fuoco in rissa dà poi luogo ad un reato speciale. Così il Codice penale italiano del 1859 all'art. 548 punisce col carcere da sei mesi a due anni coloro che in rissa sparano o scattano armi da fuoco per offendere qualcuno, ancorché non segua alcuna ferita. Similmente il Cod. pen. per l'esercito colpisce lo stesso fatto colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque (art. 264) e il Cod. pen. militare marittimo vi assegna all'art. 288 la stessa pena. In siffatto reato è elemento indispensabile l'intenzione o lo scopo di offendere; poiché senza di esso non si avrebbe che la contravvenzione contemplata dall'art. 90 della legge sulla pubblica sicurezza.

CAPO IV. - *La fabbricazione e il commercio delle armi.*

47. La fabbricazione delle armi, eccettuate soltanto quelle che la legge qualifica come insidiose, non è sottoposta in Italia ad alcuna restrizione né sorveglianza governativa, a differenza di quanto dispongono altre legislazioni, le quali, come ad es. la francese e la belga pel decreto imperiale 14 dicembre 1810¹, assoggettano tutte le armi a fuoco fabbricate per il commercio ad una prova governativa di esperimento per assicurarsi della loro solidità e resistenza allo scoppio; cosicché in Francia e nel Belgio non è lecito vendere un'arma da fuoco, se essa non va munita del bollo o punzone governativo apposto dopo l'esperimento dall'ufficio di prova; e la contravvenzione è punita con 300 lire d'ammenda per la prima volta, che si raddoppia in caso di recidiva, oltre, bene inteso, la confisca dell'arma messa in vendita².

48. Si potrebbe discutere sulla convenienza di introdurre anche presso di noi l'istituzione della prova governativa per le armi a fuoco destinate a esser messe in commercio; e a sostegno di tal convenienza si potrebbe addurre la gravità dei pericoli, che possono derivare dalla costruzione imperfetta delle armi e l'analogia colle disposizioni della legge³ che sottopone ad esperimento preventivo le caldaie a vapore. Nondimeno pare a noi che una riforma di questo genere non sia né necessaria né desiderabile; non necessaria perché col divieto del porto d'armi che la nostra legge pone per regola generale esentandone solo quelli che ottengono dall'autorità governativa il pagamento di una tassa, uno speciale permesso, la frequenza dei pericoli derivanti dallo scoppio delle armi a fuoco è di molto diminuita; mentre così non accade né in Francia né nel Belgio, dove il porto delle armi, escluse naturalmente le proibite, è libero a tutti senza pagamento di alcuna tassa; non desiderabile perché porterebbe un incaglio di più ad una industria che presso di noi fu già nei secoli passati fiorentissima, e che potrebbe ancora oggidì fornire una fonte non disprezzabile di ricchezza nazionale. Del resto l'esperimento governativo è in ogni caso ben lungi dal presentare una garanzia completa della bontà e sicurezza del-

¹ Dalloz, *Répertoire*, voc. *Arme*, n. 18, nota 2.

² (4) (5) L'istituto della prova governativa per le armi a fuoco è regolato nel Belgio anche dall'*arrête* royal del 16 giugno 1853, che contiene tutte le norme più particolari per l'istituzione del banco di prova e suo funzionamento. V. Picard, *Pandect. Belges*, voc. *Armes à feu*.

³ Regolamento toscano di polizia punitiva, art. 118-112.

l'arma; e d'altra parte è interesse vivissimo degli stessi industriali di dare alle loro produzioni le migliori qualità di solidità e sicurezza, senza le quali una fabbrica d'armi non può acquistar credito e trovare spaccio in commercio.

49. Un'altra restrizione portata dalla legislazione francese collo stesso decreto imperiale ora ricordato del 14 dicembre 1810¹ si è quella che le armi fabbricate per il commercio non debbano mai aver lo stesso calibro delle armi di guerra, così che lo Stato possa riguardarle come sua proprietà e come tali confiscarle, se la differenza non è di almeno 2 millimetri in più o in meno. Non esitiamo a dire che questa è una disposizione affatto assurda e ingiusta; quasi che un'arma da guerra, quale sarebbe presso di noi un fucile Vetterly, non potesse mai formar legittimamente oggetto di proprietà privata!

50. Il solo dovere che le nostre leggi impongono ai fabbricanti di armi si è quello stabilito dall'art. 31 della legge sulla pubblica sicurezza, capoverso ultimo, cioè di darne avviso preventivo al prefetto.

51. Ma se è logico e giusto che la fabbricazione delle armi lecite non incontri nessun intoppo in restrizioni e sorveglianze governative, è altrettanto giusto e necessario che la fabbricazione delle armi insidiose sia sottoposta a una continua e rigorosa sorveglianza per parte dell'autorità politica. Onde a ragione il nostro legislatore commina coll'art. 456 del Cod. Pen. la pena del carcere da sei mesi a due anni a chiunque introduca nello Stato, venda od esponga in vendita armi insidiose e chiunque le fabbrichi senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo: e inoltre si aggiunge la sospensione dal poter fabbricare o vendere anche armi *proprie* qualunque.

52. Il commercio delle armi è pur esso affatto libero presso di noi, salvo quanto si è detto or ora riguardo alle armi insidiose; soltanto chi importi dall'estero quantità di armi eccedente il proprio uso ha *l'obbligo* di darne avviso preventivo al prefetto.

53. La raccolta di armi poi è anch'essa libera colla sola restrizione che chi faccia o detenga di siffatte raccolte deve farne denuncia all'autorità politica locale².

Non così però quando si tratti di armi e munizioni da guerra; poiché per queste occorre una preventiva licenza dell'autorità governativa: e tale disposizione è più che giustificata dalla natura speciale delle armi da guerra, che interessano nel modo più vivo la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico.

SEZIONE III. - LE ARMI NEI RAPPORTI DEL DIRITTO PUBBLICO INTERNAZIONALE.

CAPO I. - *Armi micidiali ed insidiose proscriette dall'uso della guerra.*

54. Secondo l'aforisma romano « *contra hostes aeterna auctoritas esto* » fino a questi ultimi tempi si ritenne come lecito durante la guerra l'uso di qualsiasi arma per quanto insidiosa e micidiale³. Ma il recente progresso dei sentimenti di umanità esteso anche ai rapporti di guerra, e più che altro l'affermarsi del principio che la guerra si fa contro lo Stato e non contro i privati, fecero sì che un gran numero di armi sono considerate ora come sleali, e il loro uso è prosritto dai regolamenti di guerra e dall'accordo unanime di tutti i popoli civili.

Le armi avvelenate, di cui fu grande l'abuso nel medio evo, furono escluse già dal diritto canonico e dal XVI secolo in poi non si ha più esempio di sì barbaro costume. Così pure deve dirsi del veleno usato a corrompere le acque potabili; e in generale di

¹ Questa disposizione fu abrogata nel Belgio dal decreto reale 8 settembre 1846, art. 51.

² Art. 31 Legge sulla sicurezza pubblica, primo capoverso.

³ Veggasi infatti quanto scrive in proposito il pubblicista del sec. XVI Bynkershoek citato dal Fiore, *Trattato di diritto intern. pubblico*, n. 1595 in nota.

qualsiasi forma di adoprare il veleno come arma contro il nemico.

Tra le armi, che per la loro speciale micidialità si debbono considerare come escluse dall'uso della guerra moderna, l'illustre P. Fiore annovera pure le palle non rotonde e irregolarmente conformate (*boulets à bras, boulets ramés, boulets crénelés*), le schegge di ferro, le frecce barbate, i pezzi di vetro o di altra materia atta a cagionare ferite difficilmente cicatrizzabili, le palle a catena, la mitraglia propriamente detta, cioè una carica fatta con pezzi di ferro di diverse forme, chiodi, schegge e simili; le palle infuocate o quelle contenenti materia esplosiva e capaci di spandere nel paese nemico materie destinate a sviluppare malattie contagiose o produrre in qualsiasi maniera danno alle persone.

55. È notevole a questo proposito la Convenzione internazionale sottoscritta a Pietroburgo l'11 dicembre 1864 dalle principali Potenze europee, tra le quali l'Italia. Con quella Convenzione le alte parti contraenti si obbligavano a non far più uso nella guerra delle bombe esplodenti o cariche di materie fulminanti o infiammabili, motivando il loro patto coi seguenti memorabili considerando

« Che i progressi della civiltà devono avere per effetto di attenuare per quanto è possibile le calamità della guerra;

« Che il solo scopo legittimo, che gli Stati devono proporsi durante la guerra, è di indebolire le forze del nemico;

« Che a quest'effetto basta mettere fuori di combattimento il più grande numero possibile d'uomini;

« Che lo scopo sarebbe sorpassato adoperando armi che aggravassero inutilmente le sofferenze degli uomini fuori di combattimento, o che rendessero la loro morte inevitabile;

« Che l'adoperare tali armi sarebbe d'altra parte contro le leggi di umanità.

La conferenza internazionale tenuta a Bruxelles nell'agosto del 1864 allo scopo di concordare un progetto di codificazione internazionale delle leggi della guerra, per quanto si debba dire fallita al suo scopo principale, pure ebbe campo di riconfermare nei suoi protocolli il principio sancito dalla Convenzione di Pietroburgo rispetto alle armi proscriette dall'uso della guerra. Si può dunque oggigià ritenere per uno dei più saldi e indiscussi assiomi di diritto internazionale bellico, che le armi eccessivamente micidiali, vale a dire quelle che straziano oltre al bisogno il ferito e ne rendono la guarigione affatto impossibile o almeno estremamente difficile, vanno del tutto escluse dal novero dei mezzi di guerra di un popolo civile.

CAPO II. - *Le armi come contrabbando di guerra.*

56. Il primo dovere degli Stati neutrali durante una guerra si è quello di non recare in alcun modo aiuto all'una o all'altra delle parti belligeranti ; onde l'istituto del divieto del contrabbando di guerra, che forma uno dei principi fondamentali del moderno diritto bellico¹. Il principale oggetto di contrabbando è appunto costituito dalle armi e muni-

¹ Già nella legislazione Giustiniana si incontra la proibizione del contrabbando di guerra per quello che riguarda le armi. "Nemo alienigenis barbaris cujuscumque gentis ad hanc urbem sacratissimam sub legationis specie vel sub quocumque alio colore venientibus, aut in diversis aliis civitatibus vel locis, loricas, scuta et arcus, sagittas et spathas et gladios vel alterius cujuscumque generis arma audeat venundare. Perniciosum namque romano imperio et proditioni proximum est barbaros, quos indigere convenit, telis eos, ut validiores reddantur instruere. Si quis autem aliquod armorum genus quarumcumque nationum barbaris alienigenis contra pietatis nostrae interdicta vendiderit, bona

zioni di guerra, il che formano contrabbando di guerra di prima classe; cui trasporto e commercio cogli Stati belligeranti è del tutto vietato per parte degli Stati neutrali; e perciò le navi, che ne fossero trovate portatrici a bordo, possono venir prese e confiscate e 'dichiarate prede di guerra. Così dispone anche il regolamento internazionale delle prede marittime votato dall'Istituto di diritto internazionale nella sessione tenuta a Torino nel settembre 1872 (§ 23, n. 3). Però non sono ritenute per contrabbando di guerra le armi necessarie alla difesa dell'equipaggio e della nave, purché la nave stessa non ne abbia fatto uso per resistere all'arresto, alla visita, alla perquisizione o alla confisca (§ 32 stesso regolamento).

Il Trattato dei Pirenei concluso il 7 novembre 1859 all'art. 12 dichiara contrabbando di guerra « ogni sorta di armi da fuoco, come cannoni, moschetti, mortai, petardi, bombe, granate, polvere da mine, cerchi impeciati, affusti, bandoliere, polvere, mine, salnitro, palle, picche, spade, morioni, caschetti, corazze, alabarde, giavellotti, foderi da pistole, ecc. ».

ejus universa proscribi protinus ac fisco addici, ipsum quoque capitalem poenam subire decernimus „. Leg. 2, Cod., 4, XLI, *Quae res exportari non debeant*.

Adunanze elettorali, 43.
Attestazione di buona condotta, 21.
Armi come beni mobili, 2.
Armi di guerra, 49, 53.
- insidiose, 10, 11.
- micidiali proscritte dagli usi bellici, 54, 55.
Armi proprie ed improprie, 4, 7, 9.
- vietate dal regol. toscano, 10.
Balli e pubbliche adunanze, 27.
Bastoni, 8.
Caccia abusiva, 32, 39.
Cacciatori di costa della Toscana, 42.
Cassazione, 11,
Codici penali militari, 13.
Coltelli da fodero, 26.
- a passacorda, 26.
Competenza per i reati di porto d'armi, 35.
Complicità di chi procura le armi, 12.
Contrabbando di guerra, 56.
Contravvenzione al divieto di porto d'arme, 26-35.
Diritto romano, 1.
Divieto di porto d'armi, 14, 17.
Dolo, 30-31.
Domanda di permesso di porto d'armi, 24.
Durata della licenza di porto d'armi, 24, 33.
Fabbricazione e commercio delle armi, 47-53.
Flagranza del reato, 32.
Guardaboschi, 40.
Guardie campestri, 40.
Importazioni di armi dall'estero, 52.

INDICE.

Incompetenza della autorità giudiziaria, 22.
Interdetto *onde vi*, 1.
Legislazione francese, 16.
- degli Stati Sardi, 17
Minore d'età convivente col padre, 29.
Minori di 16 anni, 21.
Oziosi e vagabondi, 20.
Pene, 27.
Permesso di porto d'armi, 18.
Persone che possono portare armi, 40.
- sospette, 20.
Pietre, 8.
Pistole di corta misura, 11.
Prefetto, 25.
Progetto del nuovo Codice penale, 11.
Prova governativa delle armi a fuoco, 47, 48.
Raccolta d'armi, 53.
- Revoca delle licenze di porto d'armi, 25.
Revolver privo della canna, 11.
Ricorso in via amministrativa, 22.
Rissa, 46.
Ritenzione di armi insidiose, 26, 30, 32.
Sequestro e confisca delle armi, 36-39.
Significati diversi della parola *armi*, introduzione.
Sottoprefettura, 23.
Sparo delle armi a fuoco, 44, 46.
Tassa per il permesso di porto d'armi, 24.
Trincetti da calzolaio, 9.
Udienze dei tribunali, 43.
Uso delle armi nei reati, 12.